







Provincia di L'Aquila

Ordinanza n. 8 dell'11 maggio 2021

OGGETTO: Pulizia dei terreni a lato strade comunali o vicinali ad uso pubblico situate nel territorio del Comune di Scanno

IL SINDACO

Constatato: lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, con particolare riferimento ai fondi confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico;

Rilevato che:

- ai bordi delle strade sopra citate, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi da cui protendono rami e foglie verso la sede stradale creando, di conseguenza, ostacolo e pregiudizio a agli utenti della via pubblica che siano essi pedoni o automobilisti;
- una simile situazione potrebbe aggravarsi con l'arrivo della stagione estiva anche in considerazione del crescente rischio di incendi;
- la mancata cura e manutenzione dei terreni di proprietà spesso è tale da provocare una condizione di degrado con evidente pregiudizio anche da un punto di vista igienico sanitario;

Ritenuto necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio di alberi e/o rami, degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali e vicinali di uso pubblico, a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e stradale;

Visto l'art. 892 (distanze per gli alberi) e l'art. 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

Visto l'art. 50 del Codice Penale;

Vistigli artt. 16-17-29-30-31-32 del D.Lgs. n° 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;

Visti gli artt. 26 e 27 del Regolamento di Esecuzione e attuazione del citato "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992 e s.m.i.;



Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

A tutti i proprietari, possessori e conduttori a qualsiasi titolo dei terreni a lato delle strade comunali o vicinali ad uso pubblico situate nel territorio del Comune di Scanno, di eseguire

nel temine perentorio del 30 giugno 2021

- il taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il limite esterno della cunetta o, in mancanza, della banchina stradale;
- l'abbattimento di tutti gli alberi secchi, pericolosi o pendenti verso la sede stradale presenti sulle ripe di monte e di valle della carreggiata fino alla distanza di metri 4 dal confine stradale (limite esterno cunetta o banchina) per le strade a doppia corsia di marcia e metri 2 per le rimanenti (i limiti indicati possono essere aumentati in caso di rischio specifico, qualora ritenuto necessario dal personale addetto al controllo);
- le potature di siepi, arbusti, rovi e ogni altro tipo di vegetazione che protenda oltre il confine stradale, prestando particolare attenzione presso curve ed intersezioni stradali dove deve essere garantita la massima visibilità nei due sensi di marcia;
- la rimozione di tronchi o ramaglie che per ogni motivo dovessero trovarsi sulla sede stradale e pertinenze in modo da mantenere le aree pulite e in perfetto ordine;
- la ripetizione di interventi di manutenzione periodica al fine di evitare, oltre ai problemi di viabilità, anche il rischio di propagazione di incendi;
- la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale (es. erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti) che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità.

RICORDA CHE

- l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua, in forza della natura delle norme sopra indicate;
- in caso di inosservanza, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n° 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (da un minimo di € 173,00 ad un massimo di € 694,00), senza ulteriore avviso l'Amministrazione Comunale potrà provvedere, con mezzi propri o avvalendosi di ditte incaricate, all'esecuzione dei predetti lavori che si ritengono di urgenza e a tutela della pubblica incolumità, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale anche pedonale. A questo proposito si rende edotta la cittadinanza che resta nella facoltà dell'Ente proprietario, o gestore della strada, addebitare ai proprietari inadempienti le relative spese, trattenendo a parziale compenso del lavoro eseguito il legname risultante (ove economicamente produttivo) senza che questi nulla abbiano più a pretendere.

RAMMENTA

Pagina 2 di 3





- che in caso di incidenti stradali causati da inadempienza alla presente ordinanza, la responsabilità civile e penale graverà sui soggetti tenuti alla cura dei terreni e dei fondi in oggetto;
- il generale principio di responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 c.c.

DISPONE

- l'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, nelle bacheche pubbliche e sul sito internet del Comune di Scanno;
- di trasmettere la presente Ordinanza alla Stazione Carabinieri di Scanno, alla Stazione Carabinieri Forestali di Scanno, al Servizio di Polizia Municipale, al Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo Ufficio Autorizzazioni di Sulmona.

RENDE NOTO CHE

- il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte e nel rispetto dell'art. 50 della L.R. n° 3 del 4 gennaio 2014;
- gli Agenti di Polizia Municipale, le forze dell'ordine competenti e l'Ufficio Tecnico comunale sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE CHE

- avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ricorso al Tribunale Amministrativo (Legge n° 1034/71) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n° 1199/71).

Dalla residenza Municipale, 11 maggio 2021



